

Studio Legale
Avv. Antonio Cardile
Avv. stabilito Giuseppe Micali
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina
Tel. 090 675242 – Fax 090 674488

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c.)

Per la prof.ssa **CASAMIRRA Fausta**, nata a Sinopoli (RC) il 02.12.1972 e residente in Messina (Me), Via Santa Marta, 217 - C.F. CSM FST 72T42 I753A rappresentata e difesa, per procura allegata in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Antonio Cardile, C.F. CRD NTN 68R20 F158C, fax 090/674488, PEC: avv.antonio.cardile@pec.it, e dall'Avvocato stabilito Avocat Giuseppe Micali del foro di Caltagirone, C.F.: MCL GPP 59M30 F158R - fax 090/674488, PEC: giuseppemicali@pec.it (i predetti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento al seguente numero di fax, 090/674488, e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata suindicati);

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

RESISTENTI

NONCHÈ NEI CONTRONTI DI

tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.a.E. (graduatorie ad esaurimento) relativi al personale docente delle classi di concorso AAAA ed EEEE relativo alla scuola Infanzia e Primaria, validi per gli anni scolastici 2014/2017 relativamente all'Ambito Territoriale di Messina.

PREMESSE



La signora Fausta Casamirra è insegnante precaria di scuola dell'infanzia (AAAA), primaria (EEEE) e idonea a posto lingua inglese, abilitata all'insegnamento per le suddette classi di concorso a seguito, rispettivamente, di Concorso Ordinario per Esami e Titoli indetto con D.D. 06.04.1999 e di Corso Riservato per l'abilitazione alla scuola dell'infanzia e primaria ai sensi della L 143/2004. La ricorrente, in virtù di tali abilitazioni, ha avuto titolo all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Messina sin dalla loro istituzione, potendo vantare oltre 16 anni di esperienza e servizio maturati e riconosciuti nelle suddette GaE unitamente ai numerosi titoli di formazione ed aggiornamento che ha conseguito nel corso di questi anni.

Inoltre, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, la signora Casamirra ha sempre provveduto ad aggiornare la sua posizione nelle suddette GaE della provincia di Messina con i servizi maturati e con i titoli conseguiti nel corso degli anni; tuttavia alla medesima docente **non sono stati attribuiti n. 15 punti nella graduatoria dell'infanzia (AAAA) e n. 06 punti nella graduatoria della scuola Primaria (EEEE).**

La ricorrente, al fine di ottenere dall'amministrazione l'attribuzione del punteggio mancante, ha più volte presentato reclamo all'Ambito Territoriale di inserimento (ex Provveditorato agli Studi di Messina), deducendo la mancata e/o erronea valutazione di titoli e servizi e proponendo anche innumerevoli istanze.

In particolare la ricorrente ha proposto:

1. anno 2004 (aggiornamento G.a E. aa.ss. 2004/05 e 2005/06, depositato il 18.05.2004) reclamo del 10.08.2004;
2. anno 2005 (aggiornamento G.a E aa.ss. 2005/06 e 2006/07, depositato il 19.04.2005) reclamo del 28.06.2005;
3. anno 2007 (aggiornamento G.a E aa.ss. 2007/08 e 2008/09, depositato il 12.04.2007) reclamo del 25.06.2007;
4. anno 2009 (aggiornamento G.a E aa.ss. 2009/10 e 2010/11, depositato il 12.05.2009) reclamo del 21.07.2009 ;
5. anno 2011 (aggiornamento G.a E aa.ss. 2011/12 e 2012/13 prorogato anche per 2013/14, depositato il 26.05.2011) reclamo del 01.08.2011;
6. anno 2014 (aggiornamento G.a E aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17, inoltrato su portale MIUR Polis – Istanze Online in data 10.05.2014) reclamo del 01.08.2014;



7. anno 2015 (aggiornamento G.a E aa.ss. 2015/16) reclamo del 16.07.2015;
8. anno 2016 reclamo dell'11.09.2016 e, da ultimo in data 27.10.2016 (a seguito della ripubblicazione delle G.a E del 25.10.2016 per le operazioni di incarico a T.D. per l'a.s. 2016/17) reclamo del 27.10.2016.

(All. n. 1).

Attualmente l'ins. Casamirra Fausta è inserita alla posizione nr. 14 con punti 188 nella GaE Scuola Infanzia e alla posizione nr. 146 con punti 28 nella GaE Scuola Primaria e nella graduatoria del corrispondente elenco lingua inglese alla pos. nr. 31 con punti 28. (All. n. 2)

Alla ricorrente spettano, come già detto, in quanto non sono stati mai valutati alcuni titoli culturali, di servizio e di preferenza, **ulteriori 15 punti in più per la scuola dell'infanzia (per un totale di pt.203) che la collocherebbero alla posizione n. 1 della GaE ed anche 6 punti in più per la scuola primaria (per un totale di pt. 34) che la collocherebbero alla posizione n. 121 di posto comune e alla posizione n. 26 di posto lingua.**

Tale erronea valutazione da parte dell'Amministrazione scolastica ha tra l'altro comportato, come conseguenza, la mancata assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, la quale – a seguito delle innumerevoli immissioni in ruolo disposte dalla Legge n. 107/2015 – sarebbe certamente stata anche lei immessa in ruolo.

Pertanto – presa visione anche dell'ultima pubblicazione delle suddette GaE effettuata dall'AT di Messina in data 25.10.2016 e valide per il corrente a.s. 2016/17, ultimo anno del triennio di vigenza 2014/17 – la ricorrente, ritenendo errata la propria posizione nelle graduatorie di Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE – posto comune e posto lingua), essendo falliti gli innumerevoli tentativi di risolvere con la P.A. la problematica oggetto del presente ricorso, è costretta a rivolgersi a codesto On. Tribunale per i seguenti

MOTIVI

ERRATA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI SPETTANTI AI SENSI DELLA TABELLA TITOLI PER LA VALUTAZIONE TERZA FASCIA GAE – ALLEGATO 2 DM N. 235/2014

1. In base al punteggio di pt. 203, che avrebbe dovuto essere assegnato all'odierna ricorrente, per la propria posizione in GaE scuola dell'Infanzia (AAAA) per l'a.s. 2016/17, la stessa avrebbe dovuto *in primis* essere già stata inserita in ruolo e stipulare contratto a T.I. con decorrenza (giuridica ed economica) quantomeno dall'01.09.2015; Invero, in virtù dei 203 pt. così



determinati (ma erroneamente non riconosciuti dall'AT di Messina) spettanti alla ins. Casamirra sin dall'aggiornamento del 2014, la stessa sarebbe stata immessa in ruolo nell'agosto del 2015 con decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 2015/16 nella cosiddetta fase A delle immissioni previste dalla L. 107/15 c.d. "La Buona Scuola". Tale normativa prevedeva infatti una prima *tranche* provinciale suddivisa nelle fasi 0 ed A e una successiva fase nazionale suddivisa nelle fasi B e C. Per la scuola dell'Infanzia (AAAA), l'ultima immessa in ruolo della fase 0 per la provincia di Messina (nomine del 31.07.2015) è stata l'ins. Buccheri Giusi Alba con pt. 204 mentre per la fase A (nomine del 6.08.2015) è stata l'ins. Gangemi Agata Patrizia con pt. 201. Pertanto, la sig. Casamirra doveva essere immessa in ruolo al posto di quest'ultima poiché sarebbe stata inserita in GaE alla posizione 14 bis al posto della ins. La Fauci (pt. 202). In via subordinata si deduce che, certamente dall'01.09.2016 la ricorrente doveva essere immessa in ruolo. Ciò in quanto, attesa la disponibilità di nr. 4 unità di personale per l'a.s. 2016/2017, sono state convocate ed immesse in ruolo per la provincia di Messina anche insegnanti inserite nella GaE con punteggi inferiori a quelli da attribuire alla ricorrente (All. 3, 4 e 5)

2. In base al medesimo punteggio di pt. 203 la signora Casamirra sarebbe stata la prima in posizione e non al n. 14 per gli incarichi a TD, che il DS della Scuola Polo Ic Boer – Verona Trento di Messina, su delega dell'AT di Messina, ha conferito in data 03.11.2016 ed avrebbe quindi potuto scegliere una destinazione più "comoda" per l'anno scolastico in corso. Inoltre con l'erroneo punteggio attualmente attribuito la ricorrente rischia, in futuro, di non poter ottenere alcuna assunzione nemmeno a tempo determinato a Messina od in provincia, stante la limitatezza dei posti che saranno disponibili.

A chiarimento di quanto sopra, si deduce che in tutte le citate domande di aggiornamento e nei relativi e successivi reclami, la signora Casamirra ha richiesto, ai sensi della vigente Tabella di Valutazione dei Titoli (All.n.6) della Terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo approvata con DM 27 marzo 2007 e successive modifiche – Allegato 2 ai DD.MM. di aggiornamento GaE, da ultimo DM 235/2014, la valutazione dei seguenti titoli culturali, di servizio, insegnamento e preferenza **ad oggi mai presi in considerazione dall'AT di Messina:**

TITOLI CULTURALI:

1. Diploma di Maturità Scientifica, conseguito per l'a.s. 1990-91 presso Liceo Scientifico Statale "G. Marconi" di Palmi (RC). Tale diploma è valutabile ai sensi della sezione C.1)



della citata Tabella in quanto “per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria [...] sono attribuiti punti 3”.

E’ notorio che il titolo di accesso all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria – ex materna ed elementare – è costituito dal Diploma Magistrale (in specie conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “C. Alvaro” di Palmi (RC) nell’a.s. 1991/92 e pertanto, tra l’altro, prima dell’anno 2001/02) che ha consentito alla signora Casamirra di accedere alle procedure abilitanti che le hanno dato accesso successivamente alla GaE. **Il riconoscimento di tali ulteriori 3 punti** (relativo al possesso di titolo di livello pari o superiore a quello di accesso) **andava effettuato su entrambe le classi di concorso: Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE);** (All. n. 7 e 8)

2. Abilitazione all’insegnamento per Scuola dell’Infanzia (AAAA) conseguita a seguito di Concorso Ordinario per Esami e Titoli indetto con D.D. 06.04.1999, valutabile ai sensi della sezione C.2) della citata Tabella che prevede che “per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1) [...] sono attribuiti punti 3”, da attribuirsi quale altro titolo culturale **sulla GaE di Scuola Primaria (EEEE);** (All. n. 9)
3. Abilitazione all’insegnamento per Scuola Primaria (EEEE) conseguita a seguito di Corso Riservato per l’abilitazione alla scuola dell’infanzia e primaria ex L. 143/2004, valutabile ai sensi della sezione C.2) della citata Tabella in quanto “per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1) [...] sono attribuiti punti 3”, da attribuirsi quale altro titolo culturale **sulla GaE di Scuola dell’Infanzia (AAAA);** (All. n. 10)
4.
 - a) Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale di durata annuale per 1500 ore e 60 CFU in “La valutazione e la programmazione scolastica: il processo di insegnamento-apprendimento dell’insegnante curriculare e di sostegno” conseguito il 21.03.2011 presso la Libera Università LUSPIO di Roma; (All. n. 11)
 - b) Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale di durata annuale per 1500 ore e 60 CFU in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali” conseguito il 31.07.2012 presso l’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento; (All. n. 12)
 - c) Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale di durata annuale per 1500 ore e 60 CFU in “La formazione metodologica e didattica per l’insegnamento” conseguito il 31.07.2013 presso l’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento; (All. n. 13)



d) Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale di durata annuale per 500 ore e 20 CFU in “Strategie educative per l’insegnamento” conseguito presso l’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento; (All. n. 14)

Si precisa che i primi tre (a, b e c) sono valutabili, ai sensi della sezione C.7) della citata Tabella in quanto “per ogni diploma di perfezionamento, Master Universitari di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale..... (fino ad un massimo di 3) sono attribuiti punti 3 per ciascuno, ed il quarto (d), ai sensi della sezione C.8) della citata Tabella in quanto “per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento Universitari di durata annuale, con esame finale (fino ad un massimo di 3) sono attribuiti punti 1.

Il punteggio di entrambe le tipologie dei titoli sono da attribuirsi quale altro titolo culturale **su entrambe le classi di concorso: Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) per un totale di punti 10 invece dei 7 attribuiti** (sono rimaste oscure le circostanze per cui l’Amministrazione ha attribuito solo 7 punti invece dei 10 spettanti, dimenticando – con tutto evidenza – uno dei tre corsi di perfezionamento valevole tre punti suindicati).

Relativamente ai suddetti punti 2. e 3. è appena il caso di specificare, per maggiore chiarezza, che il punto C.3) della Tabella e la relativa nota (8) chiariscono ulteriormente come tale punteggio sia attribuibile solo in caso di procedure abilitanti singole che non prevedano il conseguimento cosiddetto “a cascata” derivante da abilitazioni comprese in unico ambito disciplinare ma il superamento di più di un esame finale. Tale è proprio il caso della signora Casamirra che ha conseguito due diverse abilitazioni, una per la scuola dell’Infanzia (Concorso Ordinario per Esami e Titoli indetto con D.D. 06.04.1999) ed una per la scuola Primaria (Corso Riservato per l’abilitazione alla scuola dell’infanzia e primaria L. 143/2004). E’ innegabile, pertanto, che la sua posizione rientri pienamente nei requisiti richiesti dalla Tabella MIUR **e che le vadano riconosciuti “ad incrocio”, su entrambe le classi di concorso, i 3 punti derivanti dal possesso di abilitazione sull’altra classe ed in specie: 3 pt. di ulteriore abilitazione su EEEE derivanti da abilitazione AAAA e 3 pt. di ulteriore abilitazione su AAAA derivanti da abilitazione EEEE.**

TITOLI DI SERVIZIO:

1. Il servizio prestato negli anni dalla ricorrente, afferisce agli insegnamenti effettuati esclusivamente su scuola dell’Infanzia e svolto in specie negli a.s. 1999/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008//2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014. L’attribuzione



del punteggio per i suddetti anni e **sino all'a.s. 1999/2000** doveva essere valutato - visto il tipo di istituzione scolastica in **pt. 6 per ogni a.s.**, mentre a decorrere **dall'a.s. 2000/2001** in **punti 12 per ogni anno scolastico**.

Orbene, il **Servizio prestato per l'a.s. 2000/01** presso la Scuola Materna Paritaria “Angelo Custode” delle Figlie di Maria Immacolata, di Messina (Istituto regolarmente in possesso di decreto di riconoscimento della parità scolastica ed inserita negli elenchi MIUR) – prestato dal 01.09.2000 al 31.08.2001 e quindi per l'intero anno pari a 365 gg. – è stato riconosciuto all'Ins. Casamirra **con l'attribuzione di solo 6 punti invece dei 12 punti** previsti per il servizio svolto presso tutte le scuole paritarie, come se si trattasse di una semplice istituzione scolastica legalmente riconosciuta, pareggiata o parificata. Tale attribuzione è avvenuta in spregio a quanto previsto da:

- a. Allegato 2 al DDG 21.04.2004, Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), che prevede alla sezione B.1. che *“per il servizio prestato nelle scuole materne o elementari [...] statali, ovvero paritarie [...] sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico”* con la chiara specifica alla sezione B.3 lettera g) che *“il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333”*;
- b. Allegato 2 al DM 235 del 01.04.2014, Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia GaE, ultimo decreto di aggiornamento GaE in ordine cronologico, che continua a prevedere alla sezione B.1) che *“per il servizio prestato nella scuola dell'infanzia o primaria [...] statali, ovvero nelle scuole paritarie (4) [...] sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12”* con la specifica di quanto riportato alla citata nota 4) *“ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n.255/01 convertito con modificazioni della legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero”*.

All'odierna ricorrente **andranno pertanto riconosciuti ulteriori punti 6 nella GaE relativa alla scuola dell'infanzia** in ordine al servizio prestato per l'a.s. 2000/01 presso la Scuola Materna Paritaria “Angelo Custode” delle Figlie di Maria Immacolata di Messina.
(All. n. 15)

TITOLI DI PREFERENZA:



La ricorrente, infine, è figlia del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Roberto Casamirra (nato il 18.03.1946) e riconosciuto invalido per servizio della P.A. a seguito di riconoscimento di patologie con diritto a trattamento di pensione di privilegio ed equo indennizzo, giusto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio ed invalidità n. 22356/2000, per patologie ascrivibili alla 6° ctg tabella A dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina con verbale mod. BL/B n. A50613776.

L'ins. Fausta Casamirra ha sempre dichiarato tale beneficio contrassegnando la specifica voce – **lettera L** delle sezione preferenze - nelle domande di inserimento/aggiornamento GaE ed indicando gli estremi del documento che riconosceva al padre Roberto il suo *status*. Tuttavia anche tale titolo non è stato alla stessa mai riconosciuto. (All. n. 16)

Per completezza e per meglio illustrare all'Ill.mo Giudice la correttezza dell'attribuzione complessiva dei 203 punti, si sintetizza come segue il punteggio da attribuire:

Classe di Concorso Scuola dell'Infanzia AAAA

Punteggio Titoli abilitanti di Accesso

Punto A.1 allegato 2 D.M 235 - voto da 71 a 75 = Punti 7

Punto A.5 allegato 2 D.M 235 - punti aggiuntivi = Punti 6

Totale punti 13

Punteggio di servizio d'insegnamento

Punto B.1 allegato 2 D.M 235 - aa.ss. 2000/2014 = Punti 168 (14x12)

Punto B.2 allegato 2 D.M 235 - a.s. 1999/2000 = Punti 6

Totale punti 174

Punteggio altri titoli

Punto C.1 allegato 2 D.M 235 - titolo pari o sup. = Punti 3

Punto C.2 allegato 2 D.M 235 - altra abilitazione = Punti 3 (ab EEEE)

Punto C.7 allegato 2 D.M 235 - master universitari = Punti 9 (3x3)

Punto C.8 allegato 2 D.M 235 - corsi universitari = Punti 1

Totale punti 16

TOTALE GENERALE SCUOLA INFANZIA = punti 203

Classe di Concorso Scuola Primaria EEEE

Punteggio Titoli abilitanti di Accesso

Punto A.1 allegato 2 D.M 235 - voto da 96 a 100 = Punti 12

Punto A.5 allegato 2 D.M 235 - punti aggiuntivi = Punti 6

Totale punti 18



Punteggio di servizio d'insegnamento

Totale punti 00

Punteggio altri titoli

Punto C.1 allegato 2 D.M 235 - titolo pari o sup. = Punti 3

Punto C.2 allegato 2 D.M 235 - altra abilitazione = Punti 3 (ab. AAAA)

Punto C.7 allegato 2 D.M 235 - master universitari = Punti 9 (3x3)

Punto C.8 allegato 2 D.M 235 - corsi universitari = Punti 1

Totale punti 16

TOTALE GENERALE SCUOLA PRIMARIA = punti 34

Alla luce di quanto sopra, è quindi evidente che alla ricorrente **vadano attribuiti ulteriori punti 15 nella classe di concorso della scuola dell'Infanzia (AAAA)** ed ulteriori **punti 06 nella classe di concorso della scuola primaria (EEEE)** con il conseguente diritto alla attribuzione del conseguente punteggio nella GaE 2014/2017 ed alla assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'01.09.2015).

Alla ricorrente spetta inoltre l'attribuzione della preferenza lettera "L" in entrambe le classi di concorso,

A causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione la ricorrente ha subito ulteriori altri danni: ad oggi le sono stati negati quantomeno due anni di ruolo valutabili ai sensi delle tabelle allegate ai CCNI Mobilità con 6 punti l'anno per le graduatorie afferenti tutti i movimenti volontari (ad esempio assegnazione e trasferimenti verso le sedi più confacenti ai "desideri" dei richiedenti per esigenze familiari) e d'ufficio che nel corso degli anni si sarebbero potuti verificare e/o si potranno verificare nel corso della carriera.

La tempestiva assunzione avrebbe consentito alla ricorrente – dopo la conferma in ruolo a seguito del superamento del periodo di prova – di ottenere il riconoscimento dell'avanzamento economico di carriera.

Non ultimo e non meno importante, si dovrà considerare anche il danno scaturito dal mancato conteggio dei già richiamati 6 punti annui disposti dal CCNI, in ordine alla graduatoria interna d'istituto che, attese le innumerevoli contrazioni delle cattedre per il noto calo demografico, porta a determinare sulla sede di titolarità, la soprannumerarietà del docente o dei docenti posti in coda alla stessa, con conseguente trasferimento in altra sede di servizio anche nelle province viciniori.



La mancata tempestiva assunzione ha poi comportato anche danni in termini di ricostruzione di carriera, unitamente agli eventuali anni di precariato svolti sino alla data di immissione in ruolo dovendosi, ai fini pensionistici, valutare almeno ulteriori nove anni nel calcolo della pensione anticipata, ossia quella legata agli anni di servizio coperti da contribuzione ai sensi della riforma Fornero (L. 214/2011), nonchè di ottenere il riconoscimento dell'avanzamento economico di carriera.

I fatti storici allegati da parte ricorrente, del resto, sono ampiamente documentati in atti e da essi deriva palesemente il diritto ad ottenere il ristoro integrale della posizione lavorativa della ricorrente conseguente all'illegittimità della mancata tempestiva assunzione, con tutte le conseguenze in termini risarcitori.

Appare invero incontestabile, alla luce di quanto sopra dedotto, il diritto all'immissione in ruolo - contratto a tempo indeterminato - cui consegue il diritto al pagamento di una somma di denaro pari all'importo delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito se il rapporto di lavoro si fosse costituito a partire dal momento in cui è sorto il suo diritto all'immissione, al pagamento delle ulteriori differenze retributive sopra indicate ed alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale ed assistenziale.

Vertendosi, in tema di risarcimento del danno, appare utile ricordare che l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'Amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato (quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c.) sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno.

Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, esso va valutato – come sopra evidenziato - sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c. e tenendo conto del pregiudizio patrimoniale che il lavoratore non assunto ha risentito per tutto il periodo di inosservanza dell'obbligo di costituire il rapporto di lavoro.

Tale danno, per la cui concreta liquidazione si fa riserva di instaurare un autonomo giudizio, andrà anche commisurato alla retribuzioni (comprehensive degli scatti di anzianità) che la ricorrente non ha percepito dal momento in cui avrebbe dovuto, sulla base della graduatoria rettificata, assumere l'incarico di docente a lei spettante o, subordinate, nel minor importo ritenuto di giustizia.

Si fa altresì riserva di chiedere, non solo il risarcimento dei danni derivanti da lucro cessante, ma anche di quelli derivanti dalla sofferenza psicologica (c.d. danno esistenziale) per il ritardo nella



concreta immissione in ruolo, dei danni morali e comunque di tutti ogni altra tipologia di danno patita.

Quanto sopra ritenuto, alla ricorrente non resta quindi altra via che quella di adire il Giudice per sentir dichiarare sia il proprio diritto al riconoscimento del corretto punteggio nella GaE per la Provincia di Messina per gli a.s. 2014/2017, sia il proprio diritto all'immissione in ruolo presso l'Amministrazione scolastica come docente di ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 o in subordine 2016/2017.

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ed alla valutazione, nella GaE attualmente in vigore (per il triennio 2014/2017) di ulteriori punti 15 nella classe di concorso della scuola dell'Infanzia (AAAA) (per un totale complessivo di punti 203), con ogni conseguenza di legge;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ed alla valutazione, nella GaE attualmente in vigore (per il triennio 2014/2017) di ulteriori punti 6 nella classe di concorso della scuola Primaria (EEEE), anche nella graduatoria del corrispondente elenco lingua inglese (per un totale complessivo di punti 34), con ogni conseguenza di legge;
- 3) Ritenere e dichiarare il diritto dell'ins. Fausta CASAMIRRA all'assunzione a tempo indeterminato - anche in soprannumero e/o come posto in deroga - a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (o comunque da quella antecedente o successiva che sarà accertata in corso di causa), con ogni conseguenza di legge;
- 4) Con vittoria di spese e compensi, da distrarre *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti difensori, che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.

Si producono i seguenti documenti:

1. Copia reclami e relative domande di aggiornamento;
2. Copia Graduatorie ad Esaurimento Infanzia e Primaria a.s. 2014/2017 ;
3. Elenco dei docenti convocati per il T.I. per l'a.s. 2015/2016 e relativa GaE al 10.07.2015;
4. Rettifica Elenco dei docenti convocati per il T.I. per l'a.s. 2015/2016;
5. Elenco dei docenti convocati per il T.I. per l'a.s. 2016/2017 e relativa GaE al 25.10.2016;
6. Tabella di valutazione titoli Allegato 2 al D.M. 235/2014;
7. Diploma di Maturità Scientifica;



8. Diploma di maturità Magistrale;
9. Certificato di abilitazione per la scuola dell'infanzia;
10. Certificato di abilitazione per la scuola primaria;
11. Copia Attestato di superamento Master presso UniLuspio;
12. Copia Attestato di superamento Master presso Uni G. Fortunato;
13. Copia Attestato di superamento Master presso Uni G. Fortunato;
14. Copia Attestato di superamento Corso di perfezionamento presso Uni G. Fortunato;
15. Copia attestati di servizio per gli a.s. 1999/2014;
16. Documentazione attestante la preferenza "L";
17. Dichiarazione d'Intesa;
18. Dichiarazione sostitutiva reddituale.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, poiché il presente ricorso andrebbe notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.aE. (Graduatoria ad Esaurimento) dell'ambito territoriale di Messina, validi per l'a.s. 2014/2017 per le classi di concorso Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE), potenzialmente contro interessati e considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'enorme numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della Legge 21/7/2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- numerosi Tribunali (ivi compreso l'On.le Tribunale adito), in fattispecie analoghe, hanno disposto, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte e quindi – in applicazione dell'art. 151 c.p.c. – hanno autorizzato parte ricorrente alla notifica ai controinteressati nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'A.T. di interesse http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12, significative, al riguardo, sono le



affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

CHIEDONO

che codesto On.le Tribunale, voglia autorizzare la notifica del ricorso ai docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza; b) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.aE. (Graduatoria ad Esaurimento) dell'ambito territoriale di Messina, validi per l'anno scolastico 2014/2017 per le classi di concorso Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE); e) testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della T.U. sulle Spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34585,23, come da dichiarazione allegata.

Salvo ogni altro diritto od azione.

Messina, 25.11.2016

Avv. Antonio Cardile

Avv. stabilito Avocat Giuseppe Micali

